

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6878 del 21/12/2017
Oggetto	Sito PV API 40602, Via Jules Tagliavini Luzzara (RE). Autorizzazione al Progetto di bonifica ai sensi ai sensi e del D.M.31/2015. Proponente API - Anonima Petroli Italiana S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7109 del 21/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: Sito PV API 40602, Via Jules Tagliavini Luzzara (RE). Autorizzazione al Progetto di bonifica ai sensi ai sensi e del D.M.31/2015. Proponente API - Anonima Petroli Italiana S.p.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto:

- il D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- il Progetto di Bonifica datato 06/07/2017 ed assunto al Protocollo ARPAE n. 8120 del 07/07/2017 presentato dalla ditta API - Anonima Petroli Italiana S.p.A., relativo al Punto vendita carburanti PV API 40602;

Considerato che:

- Il Progetto di Bonifica datato 06/07/2017 è stato valutato nel corso della Conferenza dei Servizi del 12/10/2017, indetta da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, la quale ha espresso esito favorevole per l'approvazione del medesimo Progetto di Bonifica. Come da Progetto, gli interventi di bonifica hanno l'obiettivo di ridurre le concentrazioni di MtBE rilevate nella matrice ambientale acque sotterranee, fino al raggiungimento del limite proposto dall'Istituto Superiore di Sanità e riportato nel D.M. 31/2016 (40 µg/l). Si propone di utilizzare il biorisanamento (bioremediation) ai fini di bonificare il parametro MTBE disciolto nelle acque di falda eseguendo un arricchimento di ossigeno nella zona contaminata in modo da operare una stimolazione dei fenomeni di biodegradazione aerobica mediante la posa di filter socks "calze filtranti" (ORCÆ), creando un habitat ottimale per la proliferazione dei microrganismi autoctoni presenti nel sottosuolo in grado di decomporre le sostanze organiche presenti. La tecnologia proposta, che permette un rilascio efficiente di ossigeno a lungo termine, prevede l'utilizzo di una miscela di ossidossido di calcio che, dopo l'idratazione, libera ossigeno, producendo idrossido di calcio e acqua. Il prodotto si presenta in forma di una polvere fine, che verrà messa a contatto con le acque sotterranee tramite la posa in opera nei piezometri di filter socks, "calze filtranti",

che trattengono l'idrossido di calcio prodotto e possono essere sostituite quando l'azione di rilascio di ossigeno è esaurita.

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

- **di autorizzare** il Progetto di Bonifica del sito PV API 40602, Via Jules Tagliavini Luzzara (RE), di cui al documento datato 06/07/2017 ed assunto al Protocollo ARPAE n. 8120 del 07/07/2017, che consiste nel raggiungimento degli obiettivi di bonifica proposti per le acque sotterranee, individuati nelle concentrazioni limite indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e riportate nel DM 31/2015, per il parametro MtBE (40µg/l), in tutti i piezometri presenti in sito (da PM1 a PM6) e nel piezometro PM7, alle seguenti prescrizioni:

1) La sostituzione delle “calze filtranti” deve avvenire ogni 3-4 mesi in base al tasso misurato di ossigeno, e comunque non oltre i 5 mesi.

2) Per valutare lo stato di qualità delle acque sotterranee e per garantire l'efficienza del processo di biodegradazione con la sostituzione delle calze filtranti, una volta esaurito il prodotto a lento rilascio di ossigeno contenuto in esse, sarà eseguito, ad inizio trattamento e a cadenza trimestrale, il campionamento delle acque di tutti i piezometri di monitoraggio presenti in sito (da PM1 a PM6) e nel piezometro PM7. Nei campioni deve essere valutata la contaminazione residua e devono essere monitorati i parametri che influenzano la vita microbica e che determinano consumo di ossigeno.

3) Il collaudo post-operam della bonifica realizzata deve essere effettuato successivamente al riscontro di due campionamenti e analisi consecutivi (trimestrali) conformi agli obiettivi di bonifica. Ottenuto tale riscontro, si può procedere alla rimozione delle “calze filtranti” dai piezometri PM3, PM4, PM6 e PM7, e si deve procedere a due controlli consecutivi ad intervallo trimestrale per la verifica del mantenimento degli obiettivi, (successivamente al collaudo) per la matrice ambientale acque sotterranee mediante campionamento ed analisi delle acque di falda da tutti i punti di controllo utilizzati in fase di monitoraggio nel corso della bonifica. Qualora entrambi i due monitoraggi successivi alla rimozione delle “calze filtranti” non diano esito di rispetto degli obiettivi di bonifica, la Ditta è tenuta a riattivare il sistema di bonifica proposto rieffettuando la procedura della prescrizione prima indicata (due controlli - rimozione “calze filtranti” - due monitoraggi).

4) Il monitoraggio delle acque deve includere i seguenti parametri: Idrocarburi totali, Benzene, p-Xilene, MtBE ed EtBE.

5) La dismissione dei sistemi di bonifica con l'asportazione della “calza filtrante” deve avvenire non prima di sei mesi dalla data di avvio della bonifica.

6) La bonifica deve iniziare entro tre mesi dalla emissione dalla data del presente atto e deve essere conclusa entro 24 mesi.

7) Deve essere comunicata ad ARPAE e Comune la data di inizio lavori di bonifica, il nominativo del Direttore Lavori, degli eventuali supplenti e relative reperibilità.

8) Entro 90 giorni dalla data del presente atto, devono essere trasmesse a ARPAE le schede dei piezometri da cui si possono desumere le loro caratteristiche tecniche e posizionamento delle fenestrate e collocazione in opera delle "calze filtranti", ed ove siano indicati i livelli idrici e di spessore della falda, anche indicando la stratigrafia dei terreni riscontrata nel sito.

9) Ogni variazione rispetto alle modalità di intervento così come descritte nel progetto di bonifica deve essere preventivamente comunicata agli Enti e al Servizio Territoriale ARPAE.

10) Prima dell'avvio dei lavori di bonifica deve essere prestata idonea garanzia finanziaria di importo del 50% del costo stimato dell'intervento più IVA. Considerato che il costo stimato dell'intervento, è pari a € 17.740,00 (diciassettemilasettecentoquaranta), l'importo della garanzia finanziaria deve essere di € 8.870,00 + IVA (ottomilaottocentosettanta + IVA). Tale garanzia, in base alla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 22/2000, art. 3, è da prestarsi in favore del Comune di Luzzara, per la corretta esecuzione delle opere ed il completamento degli interventi medesimi (art. 242 c.7 del D.Lgs. 152/06), avvalendosi dello schema di cui "Allegato parte integrante - 13", della delibera della Giunta Regionale n.2218 del 21/12/2015. L'autorizzazione avrà efficacia dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria da parte del Comune, che provvederà a trasmetterla anche ad ARPAE.

11) Al termine dei lavori di bonifica deve essere comunicata agli Enti la fine lavori di bonifica e deve essere trasmessa relazione di collaudo, comprensiva di un resoconto dei lavori eseguiti.

12) Le "calze" esauste eventualmente tenute presso il sito, dovranno essere poste in contenitori a tenuta e coperti ed in area recintata, e dovranno essere gestite nel rispetto del regime del Deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.152/2006.

13) Al fine di dare seguito a quanto indicato dal progetto, entro 30 giorni dalla data del presente atto, deve essere trasmessa ad ARPAE eventuale bibliografia e casi studio analoghi per metodo di bonifica e caratteristiche del sito.

- di trasmettere il presente provvedimento a: API - Anonima Petroli Italiana S.p.A., AUSL Reggio Emilia Distretto di Guastalla, Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione Territoriale e Comune di Luzzara.

Si informa il Comune di Luzzara che, ai fini delle proprie valutazioni e di eventuali atti o comunicazioni inerenti gli usi dell'area, come da presente atto, nel sito si attiverà la bonifica.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE di Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.